

GARA PER L'AFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO 2017/2021

FAQ N. 2 QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE AL 21.7.2017

QUESITO N. 1 : all'Art.5 c.4 del documento "4. I beneficiari dei pagamenti di ammontare superiore ai 3.000,00 euro sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere". Significa che i documenti con importo inferiore sono avvisati dalla Banca tesoriera ?

RISPOSTA: Art.5 L'attuale applicativo per la gestione finanziaria prevede l'invio in automatico dell'avviso a tutti i creditori provvisti di indirizzo mail; la disposizione ha quindi efficacia applicativa molto residuale per i creditori non dotati di indirizzo di posta elettronica; in questi casi rimarrebbero a carico del tesoriere gli avvisi per importi inferiori ai 3.000,00 euro;

QUESITO N. 2: - all'Art.6 tutto l'articolo non menziona a chi ed a che costo sono a carico gli oneri dell'Archiviazione dei documenti digitali. In particolare al comma.4 "L'Ente, provvede quindi alla trasmissione per via telematica dell'archivio contenente gli ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritti mediante firma digitale". Significa che il Tesoriere subentrante ha l'eventuale onere di archiviazione storica di TUTTI i documenti sino ad ora archiviati oltre a quelli in lavorazione durante la gestione del Servizio.

RISPOSTA: Art.6 attualmente il servizio di archiviazione degli ordinativi telematici è gestito mediante apposito contratto con corrispettivo a carico della provincia. L'articolo di che trattasi non contempla la gestione del servizio di archiviazione.

QUESITO N. 3: per poter esaminare il bando necessitiamo del documento e codice fiscale del legale rappresentante per poter censire nelle nostre anagrafiche sia il Legale Rappresentante che l'Ente. Inoltre per gli adempimenti legati all'anticipazione di cui vi chiederemmo la cifra esatta dei 5/12, necessitiamo del consuntivo 2016, la relazione dei revisori 2016, ed un elenco mutui/impegni in corso.

RISPOSTA: Tutta la documentazione richiesta è stata aggiunta alla documentazione di gara ed è accessibile e liberamente scaricabile dalla Piattaforma Sintel.

QUESITO N. 4: Con riferimento alla documentazione di gara pubblicata per l'affidamento del servizio in oggetto, Vogliate cortesemente fornirci chiarimenti in ordine a quanto segue:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 2017-2021 (art. 5 "Pagamenti", comma 13 e 15)

In merito alla previsione dell'impegno del tesoriere a procedere "al pagamento degli stipendi del personale..... anche in assenza di mandato di pagamento" corre l'obbligo di segnalare a codesta spettabile Amministrazione che tale previsione appare in chiaro contrasto con la vigente normativa di legge.

L'art. 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) autorizza infatti il tesoriere ad effettuare -in assenza della preventiva emissione del relativo mandato - esclusivamente "pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge" (con esclusione degli stipendi). Analogamente l'art. 22 del DL. 31/08/1987 n.359, convertito dalla legge 29.10.1987 n. 440 vieta espressamente al tesoriere di "dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni" ove l'ente non abbia inviato al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento dei contributi previdenziali.

Peraltro lo stesso art. 5, comma 15 dello schema di convenzione pubblicato da codesta amministrazione appare confermare quanto sopra laddove prevede espressamente che il tesoriere "procede al pagamento degli stipendi... al ricevimento dei mandati".

RISPOSTA: Il comma 13, dell'art.5 della Convenzione contempla la eventuale esecuzione da parte del tesoriere del pagamento degli stipendi al personale anche in assenza di mandati, purché risultino trasmessi al Tesoriere medesimo, almeno due giorni prima della data fissata per il pagamento, gli elenchi dei beneficiari, nonché delle somme nette dovute. Il comma 2 del medesimo articolo, stabilisce quindi che la regolarizzazione di detti pagamenti, come di ogni altro pagamento eseguito in assenza di mandato, debba avvenire entro 15 giorni.

L'art.185, comma 4, si ritiene consenta, dopo avere elencato le fattispecie per le quali il Tesoriere è obbligato ad effettuare pagamenti in assenza di mandati, ad individuare convenzionalmente – e quindi in accordo fra le parti - altre fattispecie da ricondurre alla medesima disciplina.